



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

**PROCEDURA APERTA – AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GIACENTI
ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DI PROPRIETA’ DELLO STATO DENOMINATO “EX
MATTATOIO” SITO IN BARLETTA – SCHEDA PATRIMONIALE BAB0968.**

CUP: **G91B20000940001**

CIG: **B069036F70**

FAQ n. 1

n.	QUESITO	RISPOSTA
1	Si chiede di conoscere i mq della superficie colpita dall'incendio sui metri totali della superficie.	Come riportato nella relazione tecnica di progetto R.1, l'incendio ha riguardato i rifiuti abbandonati sull'area di intervento, successivamente accumulati come oggi presenti, frammisti al terreno utilizzato per facilitare le operazioni di spegnimento. Le aree prevalentemente colpite sono quelle denominate 1 e 2.
2	Si chiede di esplicitare meglio la voce E.001.032 del trasporto riportata nel computo metrico.	<p>Si ribadisce, come riportato negli elaborati del progetto posto a base di gara che l'indicazione degli impianti disponibili in prossimità dell'area è indicativa. È comunque consentito il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento/recupero ubicato a qualsiasi distanza dal sito in oggetto, a insindacabile scelta dell'appaltatore, purché sia eseguito da azienda autorizzata e iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, e presso impianti autorizzati, senza per questo comportare maggiore onere alla stazione appaltante. Sono inoltre compresi lo scarico dei materiali dall'automezzo nell'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento nonché il rilascio della copia del formulario di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l'avvenuto smaltimento.</p> <p>La misura della distanza del trasporto prevista in progetto è stata calcolata sulla media (circa 48 km per i rifiuti non pericolosi e circa 138 Km per i rifiuti pericolosi) delle distanze individuate tra gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti calcolata in 38 km per i rifiuti non pericolosi e 128 Km per i rifiuti pericolosi, oltre ai 10 km previsti nel prezzo del trasporto (voce di elenco prezzi E.001.031).</p>
3	Nel caso vengano rinvenuti rifiuti contenenti amianto come si intende ristorarli.	Si farà riferimento alla voce di elenco prezzi AP.03. In fase di caratterizzazione dei rifiuti è stata ricercata la presenza di amianto e in nessun campione analizzato è stata riscontrata.

4	Se a seguito di ulteriore caratterizzazione il codice EER non dovesse risultare quello da Voi attribuito come si intende ristorare lo smaltimento.	<p>Si ribadisce, come riportato negli elaborati del progetto posto a base di gara che: in qualità di produttore e/o detentore del rifiuto, l'appaltatore sarà tenuto a proprie spese alla classificazione dei rifiuti e all'attribuzione del relativo codice EER.</p> <p>Poiché l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti, a lui spetta la corretta attribuzione del codice EER ai rifiuti da smaltire, e solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale. Pertanto, il codice EER indicato nel Piano operativo di rimozione dei rifiuti è da intendersi applicabile e sarà confermato dal produttore.</p> <p>I costi riconosciuti per lo smaltimento faranno riferimento, indipendente dal codice EER attribuito, alle voci di elenco prezzi AP .02 e AP.03 in funzione della pericolosità del rifiuto.</p>
5	Con quale metodologia sono stati identificati i punti sui quali effettuare analisi Top Soil/sondaggi;	La scelta della localizzazione dei punti di indagine si è basata su un criterio di tipo casuale, in funzione della presenza di potenziali sorgenti di contaminazione
6	Per quale ragione rifiuti combusti siano stati classificati come non pericolosi con il codice EER 160304	<p>Come riportato nell'elaborato R.2 e nei relativi Certificati di analisi allegati, le analisi di caratterizzazione dei rifiuti condotte non hanno evidenziato indici di pericolosità.</p> <p>Si ribadisce, come riportato negli elaborati del progetto posto a base di gara, che in qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l'appaltatore sarà tenuto a proprie spese alla classificazione dei rifiuti e all'attribuzione del relativo codice EER. Poiché l'Appaltatore è il produttore dei rifiuti, a lui spetta la corretta attribuzione del codice EER ai rifiuti da smaltire, e solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale. Pertanto, il codice EER indicato nel Piano operativo di rimozione dei rifiuti è da intendersi applicabile e sarà confermato dal produttore</p>
7	Alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3927/2014), secondo la quale l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti si sussume nell'attività di "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" di cui alla categoria 8 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché dei principi generali del <i>favor participationis</i> e di massima concorrenza, si chiede conferma che la scrivente Società, intermediaria iscritta nella citata categoria 8/A dell'Albo, possa partecipare quale concorrente singolo alla gara, indicando il nominativo del trasportatore incaricato dotato di iscrizione nella categoria 4/F e 5/F dell'Albo..	<p>La partecipazione alla gara pubblica è aperta a concorrenti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria 4F e 5F.</p> <p>L'Appaltatore sarà considerato "produttore" e/o "detentore" di qualsiasi rifiuto derivante dall'espletamento delle attività appaltate.</p> <p>Inoltre, così come riportato nel disciplinare di gara l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione e, ai sensi dell'art. 104, comma 10, D.lgs. 36/2023, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali non può essere oggetto di avalimento.</p>

8	<p>Si chiede se trova applicazione dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023 secondo cui, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p>	<p>Non è prevista l'esclusione automatica in quanto, pur applicando il criterio del prezzo più basso, trattasi di un servizio di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.</p>
9	<p>Ai fini della dimostrazione dei REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA di cui al punto 10.3 del disciplinare di gara, SI CHIEDE se possono essere utilizzati per la dimostrazione di tali servizi, quelli svolti a favore di enti pubblici per servizi di igiene urbana, i quali prevedono la raccolta e il trasporto dei rifiuti indifferenziati in discarica.</p>	<p>Risposta affermativa. Per servizi analoghi si intendono: raccolta, cernita e trasporto a discarica di rifiuti.</p>
10	<p>Sui servizi analoghi tra cui, trasporto a discarica di rifiuti, si intende anche il trasporto a recupero degli stessi?</p>	<p>Risposta affermativa. Per servizi analoghi si deve intendere servizi che risultano comparabili a quello oggetto di gara e quindi che comprendono la maggior parte delle attività ivi previste.</p>
11	<p>Con riferimento al punto 10.3. del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e organizzativa" ed alla descrizione dei servizi analoghi <<...Per servizi analoghi si intendono: raccolta, cernita e trasporto a discarica di rifiuti...>> si richiede di sapere se la specifica riguardante i servizi analoghi alla voce CERNITA può essere declinata anche in attività di raccolta differenziata dei rifiuti.</p>	<p>Risposta affermativa</p>
12	<p>Nel documento "R.1 Relazione tecnica illustrativa" a pag. 29 di 33, è indicato quanto segue:</p> <p>Dalle analisi condotte si esclude in questa fase la possibilità di avvio a recupero dei rifiuti.</p> <p>Tutti i rifiuti saranno avviati a smaltimento in assenza di caratteristiche di idoneità all'avvio a recupero.</p> <p>Considerato che quanto sopra indicato si intende sicuramente riconducibile ed attinente al recupero di materia, si chiede conferma se quali attività "R" ai sensi dell'Allegato "C" della parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi è ammesso il conferimento finale del rifiuto ad operazioni in incenerimento R1 – Recupero energetico e quindi anche ad impianti intermedi autorizzati per le operazioni ed attività R13 o R12 propedeutici all'operazione di recupero energetico R1.</p>	<p>Risposta affermativa</p>
13	<p>"Relativamente alla Tariffa "E.001.032" come viene riconosciuta la tariffa per il trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi qualora la distanza dell'impianto individuato per lo smaltimento dei rifiuti sia superiore alla distanza del trasporto prevista in progetto, calcolata sulla</p>	<p>La voce è a corpo e, pertanto, non potrà subire variazioni (in più o in meno) sia in relazione alle quantità effettivamente trasportate sia in relazione alla reale distanza chilometrica effettivamente percorsa in eccesso rispetto ai 10</p>

	<p>media (circa 48 km per i rifiuti non pericolosi e circa 138 Km per i rifiuti pericolosi) delle distanze individuate tra gli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti calcolata in 38 km per i rifiuti non pericolosi e 128 Km per i rifiuti pericolosi, oltre ai 10 km ?"</p>	<p>km. È a carico dell'impresa l'individuazione della destinazione più idonea al conferimento.</p>
<p>14</p> <p>In riferimento al "PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLO STATO DENOMINATO "EX MATTATOIO", SITO A BARLETTA AL N. BAB0968" in particolare ai Documenti di Gara qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> R.2 Caratterizzazione dei rifiuti R.3.1 Elenco prezzi R.3.2 Analisi dei prezzi R.3.3 Computo metrico estimativo R.3.4 Stima dei lavori e quadro dell'incidenza della manodopera R.3.5 Quadro economico <p>non si fa riferimento all'utilizzo di macchinari utili alla cernita dei terreni, al riutilizzo in situ dei terreni separati, ad eventuali lavorazioni da realizzare con macchinari per il trattamento dei terreni (deferrizzatore, vagliatrice, ecc), alla produzione di CER quali 170504 e 170904 e loro relativa separazione, ad attività di bonifica come riportato nel Documento R.5.3 PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE nei paragrafi qui di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paragrafo 3 pagina 6 di 12 - EMISSIONI IN ATMOSFERA; Paragrafo 4 pagina 7 di 12 - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DEL SUOLO; Paragrafo 5 pagina 8 di 12 - GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO; Paragrafo 7 pagina 10 di 12 - RIFIUTI DEL CANTIERE <p>Si tratta di attività che potrebbero essere effettuate/richieste, o di refuso?</p> <p>Se le stesse dovessero essere richieste, con quali voci contrattuali potranno essere remunerate?</p>	<p>Il progetto prescrive che i rifiuti dovranno essere avviati – accompagnati da FIR – ad impianto per il recupero/smaltimento ai sensi delle norme vigenti e non si prevede alcun riutilizzo in sito dei terreni.</p> <p>Le attività di cernita saranno effettuate non in sito ma solo all'impianto di selezione, a meno di eventuali attività di selezione e separazione manuale di rifiuti ingombranti che potranno essere eseguite in loco.</p>	

IL Responsabile unico del procedimento

Ing. **Angelo Dellarte**

